

**Alla c.a :** Ministero Dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Dir. Gen. Valutazioni Ambientali-Div V-Procedure Via

**e.p.c** Regione Toscana –

Direzione Ambiente ed Energia-Settore Servizi Pubblici Locali  
,Energia e inquinamento Atmosferico

**Oggetto:** Integrazione contributo istruttorio Protocollo AOO-GRT-0408096

**Aspetti Conclusivi contributo:**

**B) Parere/contributo tecnico istruttorio conclusivo:**

Parere sospeso in attesa di integrazioni limitatamente alla conformità con la programmazione energetica.

Il sito di progetto risulta ricadere nelle “aree non idonee” di cui al PAER 2015.

Il sito potrebbe ricadere anche nelle "aree idonee" recentemente individuate da norma statale - articolo 20 comma 8 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 ma il proponente non ha svolto verifiche al riguardo. Tale individuazione statale risulta d'altronde avere importanti effetti anche sulla previgente programmazione regionale.

Si richiede quindi di svolgere una analisi puntuale del sito rispetto alle "aree idonee"

**INTEGRAZIONE:**

*In Riferimento all'analisi sulla valutazione di Area idonea ai sensi del Dlgs 199/21 articolo 20 comma 8 si riporta di seguito una puntuale analisi sul sito interessato.*

**PREMESSE:**

*Il sito interessato per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico ricade in una ex Area mineraria che è stata svincolata e chiusa.*

*Su quest'area sono stati creati due tipologia di terreni di seguito riportati:*

*Area Agricola  
Area Boschiva*

*Si riporta di seguito pianta di dettaglio di queste zone coinvolte.*




*L'area interessata dell'impianto evidenziata nell'immagine sopra, ricade nel Comune di Figline e Valdarno, meglio denominato come Loc. Forestello a confine con il comune di Caviglia.*

#### **ANALISI DEL SITO:**


*La zona è stata decretata di interesse Pubblico/area mineraria Dalla Regione Toscana nei confronti di ENEL spa ,dove precedentemente era un'area in parte agricola e boschiva come da immagine sottostante.*

*La zona nel 1965 si presentava con un terreno collinare a matrice agricola con una piccola porzione di bosco sulla parte sud della zona.*

*Le aree delimitate in giallo, determinano l'attuale zona ricoperta da bosco post intervento della zona mineraria.*



*Successivamente al Decreto di Pubblica Utilità/Interesse Pubblico DM 04/07/1970 l'area è stata interessata come zona mineraria della Miniera di Santa Barbara nello specifico era la discarica della stessa dal 1970 fino alla chiusura della attività mineraria nel 1999.*




*Dall'immagine aerea si rileva le attività minerarie che sono state eseguite nell'area interessata dall'anno 1968 circa all'anno 1999 chiusura dell'attività di discarica della Miniera.*

*Inoltre si riporta nelle piante Regionali, provinciali e comunali che l'individuazione dell'area è come Mineraria o discarica mineraria*

**Geologia: Pericolosità Geomorfologica scala 1:10000**

Relazione Geologica




*Oltre ai suddetti atti e decreti che hanno determinato l'area come zona mineraria, si riscontra tale informazione dalle piante Provinciali, come immagine soprastante e comunali nello specifico piano regolatore del territorio.*



*A seguito del Decreto Ministeriale dal 15/2/1999 da parte dell'allora Ministero dell'industria (Che si allega alla presente) la porzione della miniera denominata "Forestello" è stata svincolata dall'Area Mineraria di Santa Barbara con relativo passaggio a terreno agricolo e oggetto di ripristino ambientale.*

*Si riporta di seguito l'attuale assetto della miniera a seguito dello svincolo con DM 15/02/99. La zona interessata risulta fuori dal riassetto e procedimento di chiusura della Miniera e come da Decreto Dirigenziale 416/2010.*







Area di recupero e/o restauro ambientale (PTCP - art. 21)



Progetto di recupero ambientale ex miniera di Santa Barbara (Autorizzazione Regionale - Decreto Dirigenziale n. 416/2010)


*A seguito di un piano di recupero ambientale durato circa 13 anni è stata ceduta l'area al comune di Cavriglia nel 2012 con successiva cessione ad un'azienda Agricola con atto notarile di compravendita di terreni agricoli. Si allega Ortofoto storiche:*



In corrispondenza dell'atto di svincolo dell'Area con DM 15/02/99 da parte del Ministero dell'industria risulta che il piano di ripristino era già stato eseguito con la piantagione del bosco nelle aree evidenziate, come si nota dalla foto.

A seguito dell'attuale assetto del piano strutturale Comunale che riportiamo di seguito viene considerato l'aria all'interno di un contesto più ampio di recupero, prevedendo già la zona quale utilizzo per l'installazione di impianti fotovoltaici.

Piano strutturale comune di Figline Incisa Valdarno



## Art. 3.17 UTOE 4 di Restone e Porcellino

### 3.3. AREE DELL'EX MINIERA DI SANTA BARBARA

Le aree dell'ex miniera di Santa Barbara, che si estendono anche nel Comune di Cavriglia, costituiscono un ambito territoriale da sottoporre a politiche di recupero ambientale e di qualificazione paesaggistica, finalizzate al superamento delle condizioni di degrado conseguenti alla cessazione delle attività di escavazione. Al loro interno vige il Progetto di recupero ambientale predisposto da Enel<sup>116</sup>, che interessa le aree di proprietà dell'ente.

Le politiche di recupero ambientale devono perseguire prioritariamente:

1. a. la riconfigurazione morfologica e idrografica delle aree, in modo da definire una nuova struttura idrogeomorfologica, compiuta e funzionante;
2. b. la riconfigurazione degli assetti ecologici e vegetazionali, in modo da garantire qualità alle componenti naturali biotiche e alle relazioni ecosistemiche;
3. c. la salvaguardia e la valorizzazione delle componenti antropiche di valore storico e testimoniale, in modo da conservare, pure all'interno di una nuova configurazione paesaggistica, le residue componenti patrimoniali della struttura insediativa;
4. d. l'utilizzazione delle aree per finalità agricole e forestali, in modo da prefigurare una nuova struttura agroforestale connessa a usi ricreativi compatibili.

In coerenza con gli esiti della Conferenza di copianificazione<sup>117</sup> e compatibilmente con la LR 56/2011<sup>118</sup>, nelle aree ex minerarie sono consentiti interventi che comportano consumo di suolo nei casi e alle condizioni di seguito specificate; il PO definisce compiutamente le suddette condizioni e localizza gli

interventi in coerenza con le disposizioni statutarie e strategiche del PS, nonché con le limitazioni e le disposizioni delle norme sovraordinate:

#### TR4.1 - Aree di recupero Santa Barbara:

utilizzo di terreni, adeguatamente individuati tra quelli di minore qualità naturale ed ecosistemica, di minore pregio paesaggistico e di minore visibilità dalla distanza, per l'installazione di impianti fotovoltaici, con utilizzo dell'energia prodotta per alimentare, a costi contenuti e competitivi, le strutture produttive del territorio, con particolare riferimento a quelle dell'area industriale - artigianale di Lagaccioni,

Gli interventi, che interesseranno in particolare l'area de Le Borra, saranno localizzati dagli strumenti della pianificazione urbanistica previo schema direttore corredato da uno studio di fattibilità economica e di contenimento degli impatti paesaggistici, evitando eccessive concentrazioni e privilegiando un modello a rete che utilizzi aree sufficientemente distribuite sul territorio.

#### CONCLUSIONI:

*A seguito di quanto esposto sopra e alle cartografie nazionali, Regionali, provinciali e comunali, determinano senza dubbio alcuno che l'area oggetto di intervento è stata una area mineraria interessata da una Miniera di Lignite, nello specifico una discarica che con DM 15/02/99 è stato svincolato e ceduto a favore del Comune di Cavriglia che a sua volta a ceduto ad Azienda Agricola le Pinacce srl.*

- *In riferimento all'attuale normativa regionale LR 11/2011 che determina l'area interessata come NON IDONEA per Area DOP/IGP e con ottici, ma che a seguito di sentenza del TAR TOSCANA sez III del 31/12/21 n 1727 che determina che tale condizione non sia ostativa assoluta nella costruzione di un impianto fotovoltaico in Aree ritenute NON idonee rispetto alla LR 11/2011.*
- *In riferimento alla normativa Comunale del territorio le aree agricole interessate dal progetto risultano aree IDONEE all'installazione degli impianti di produzione di energia mentre quelle individuate come Bosco sono oggetto di parere favorevole da parte del comune alla rimozione del procedimento unico VIA in corso con integrazioni della Sovrintendenza.*
- *In riferimento alla normativa Nazionale di individuazioni di Aree Idonee all'installazione di impianti fotovoltaici quali di un più ampio interesse nazionale riportati i criteri di individuazione nel Decreto Legislativo 119/21 che nell'art 20 comma 8 riporta:  
8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:  
( ( a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1) );  
b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;  
c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.  
c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali.  
c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).  
c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:  
1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;*



2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri. (8)

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ((, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto)), né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

-Tenuto conto anche del comma 7 del medesimo decreto che cita:

7. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.

### **TUTTO CIO' PREMESSO SI CONCLUDE**

-Tenuto conto del Decreto regionale che decretava l'aria di interesse di pubblica utilità

-Tenuto conto il DM 15/09/1999 che svincola l'aria dalla pubblica utilità e cessa la miniera e relativa discarica

-Tenuto conto della sentenza del TAR TOSCANA sez III del 31/12/21 n 1727 in merito alle aree Non idonee ai sensi della LG 11/2011 non determina vincolo per la realizzazione di impianti fotovoltaici

-Tenuto conto del regolamento comunale di Idoneità dell'area per realizzare impianti di produzione di energia rinnovabile

-Tenuto conto della procedimento VIA per l'autorizzazione da parte degli uffici competenti( Regione Toscana -Settore forestazione, Comune di Figline incisa Valdarno e il parere della Sovraintendenza) per la trasformazione dell'attuale zona boschiva in agricolo.

-Tenuto conto la normativa nazionale in merito alle Aree idonee secondo il DLgs 199/21 art 20 comma 8 c ovvero le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, **o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.** Come determinato da DM 15/02/99 da parte del Ministero dell'industria in accordo con Regione Toscana e osservatorio permanente della miniera di Santa Barbara.

-Tenuto conto interpello MASE con nota prot. n. 2174 del 3/5/2023 firmato Direttore generale Mase Dott. Valeria Amendola che si riporta le conclusioni di seguito

"Tanto premesso, nel ribadire l'immediata e temporanea applicabilità dell'articolo 20 comma 8 del d.lgs. 199/2021, si ritiene che le disposizioni regionali o locali, recanti vincoli o prescrizioni incompatibili con la immediata idoneità alla installazione di impianti FER di specifiche aree, emanate in conformità alla legislazione previgente la normativa in questione, possano restare valide nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi ex articolo 20 del d.lgs. 199/2021, esclusivamente per le parti che non confliggono con quanto stabilito dal citato comma 8 dell'articolo in esame.

*Si ritiene che l'area oggetto dell'intervento rientri nelle aree IDONEE all'installazione di impianti da fonti rinnovabili con le seguenti suddivisioni:*

*AREEE AGRICOLE: Aree idonee ai sensi del Dlgs 199/21 art 20 comma 8c e aree idonee secondo piano operativo Comunale*

*AREE BOSCADE: Aree idonee( Ex Miniere cessate) previo autorizzazione alla trasformazione da bosco ad agricolo o prescrizione al rilascio del parere favorevole sul vincolo paesaggistico secondo art 22 Dlgs/199 " iter semplificato".*

*Considerato il procedimento unificato di VIA si rimanda alla conclusione dei pareri sulla fattibilità globale dell'intervento.*

*In riferimento a quanto sopra si riporta inoltre anche l'art 22 del Dlgs 199/21 che cita:*

#### **Art. 22**

*(Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee)*


*1. La costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni:*

*a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione;*

*b) i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo.*

*1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili.*

*Si riporta il Lay out dell'intervento proposto:*




*Firenze 22/11/23*

*Ge-Group*

DM/Prot. 15/02/99

COPIA  
UFFICIO

  
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie

**CORPO DELLE MINIERE**  
DISTRETTO MINERARIO DI FIRENZE  
Per le provincie di Arezzo-Firenze-Livorno-Pisa-Pistoia-Prato

15 FEB. 1999

Prot. n. (3173)-495  
class. 56/22 all. \_\_\_\_\_  
rif. n. 015985  
del 23/11/1998

50123 Firenze, \_\_\_\_\_  
Piazza della Stazione n. 10  
telefono 055 214726  
fax 055 210632

Raccomandata

All'E.N.E.L. - S.p.A.  
Area Operativa  
Miniera Santa Barbara  
52020 MELETO (AR)

**Oggetto:** Svincolo di un'area denominata "Forestello" compresa nella Pubblica Utilità di cui al D.M. 04/07/1970 e successivi DD.MM. di proroga.

Con l'istanza in riferimento del 23 novembre 1998 codesto Ente ha chiesto lo svincolo dalla dichiarazione di Pubblica Utilità dell'area denominata "Forestello" dell'estensione di 133 ettari, di cui 118 ricadenti nel comune di Figline Valdarno (FI) e 15 nel Comune di Cavriglia (AR).

Tale area, esterna al perimetro della concessione mineraria "S. Barbara", è delimitata, con linea tratteggiata di colore verde ed interno di colore arancione, nell'allegato n. 1 dell'istanza denominato "planimetria generale del comprensorio minerario di S. Barbara".

A seguito degli accertamenti effettuati da un funzionario di questo Ufficio e da quanto riportato nella relazione geotecnica sulle "condizioni di stabilità a lungo termine dell'area della discarica Forestello", redatta dal prof. B. D'Elia, risulta che la discarica in Valle Forestello è terminata nel 1982, che non presenta condizioni di instabilità, che non interferisce con le lavorazioni in atto nella concessione mineraria "S. Barbara" e che la stessa è attualmente oggetto di coltivazioni agricole - forestali.


Per quanto sopra esposto e considerato che non si ravvisano misure di sicurezza da adottare, lo scrivente SVINCOLA l'area di cui trattasi dalla dichiarazione di Pubblica Utilità rendendola quindi libera per nuovi sviluppi e destinazioni.

Tuttavia lo scrivente ritiene che la migliore utilizzazione dell'area "Forestello" sia per attività agricole - forestali e vincola la propria autorizzazione all'osservanza delle condizioni esposte nella relazione geotecnica del prof. D'Elia, che qui si sintetizzano:

- 1) Mantenimento nel tempo delle opere drenanti di superficie ed in profondità;
- 2) Assoluto divieto ad effettuare modifiche alla struttura di contenimento;
- 3) Nelle aree pianeggianti della discarica libera potranno essere attuate destinazioni diverse da quelle agricole o forestali, purchè precedute da specifiche indagini geotecniche in funzione delle opere o modificazioni da eseguire.

Le suddette prescrizioni, nel caso di alienazione delle aree, dovranno essere portate a conoscenza dei nuovi proprietari.

L'INGEGNERE CAPO REGGENTE  
(Salvatore Lauricella)



VM/